

P E R



Lo reverendo D. Alberico Ruggieri :



UN contratto, che dovendo essere per sua indole diretto soltanto a chiarire i dritti di due contraenti, ed a stabilirne la giusta misura, esibisca una esorbitanza in danno di uno di essi, può meritare i suffragj di una ragionevole giurisprudenza? Uno strumento di presunta transazione, la quale anzi che valutare e sostenere i dritti de' contraenti, gli offenda, togliendo con eccesso ciò, che sicuramente è dovuto ad uno di loro, è giusto, che abbia esecuzione dal magistrato? Tali vizj contiene lo strumento stipulato tra D. Alberico Ruggieri, e il suo fratello D. Giambattista nell' anno 1777 . Perciò D. Alberico

sostiene, che quello strumento in aria di transazione non debba sussistere, ed implora che il tribunale lo dichiari per nullo. D. Giambattista al contrario animato da opposto interesse risolutamente vuole, che valga, ed accusa d'irragionevolezza la dimanda del fratello. Questa è la immagine della contesa, che si propone a decidere al S. C.. Egli deve esaminare la saldezza della dimanda di D. Alberico, e il merito delle contrarie allegazioni. D. Alberico chiede dichiararsi, non essere contenuta nello strumento una transazione generale di tutti i beni; e quando apparisse esser tale, contenendo allora enormissima lesione, egli chiede essere reintegrato nei dritti suoi. D. Giambattista va facendogli argine colla presunta general transazione. Tra questi discordi fratelli io difendo D. Alberico. Tal difesa m'invita a dimostrare ampiamente la nullità di quel contratto, che forma il fievole e meschino appoggio del contraddittore.

Acciocchè tal dimostrazione riesca compiuta, e la difesa di D. Alberico abbia congiunta alla solidità la chiarezza delle idee, noi sulla nitida pruova de' fatti genuini farem vedere
qua-

quali sono i dritti di lui su i beni paterni e de' suoi maggiori . Questa prima parte di dimostrazione ci condurrà all'altra , nella quale sulla sicura conoscenza di ciò che a D. Alberico appartiene , ci proponiam a provare , che il contratto stipulato nell'anno 1777. non deve meritare esecuzione niuna .

Origine della contesa .

LA morte di Pietro-Gaetano Ruggieri fu la occasione , onde a' suoi figli D. Alberico , D. Giambattista , e D. Francesco pervennero beni di diversa indole e natura . Erano nel suo patrimonio de' beni provenuti dal bisavolo , e dall'avolo : eranvene degli altri derivati dal padre : e finalmente ve ne erano alcuni dipendenti dalle doti della madre e dell'avola , e da donazioni de' zii . Diversi dritti aveva su di essi D. Alberico , secondo che diversa era la natura di tali beni . Ad alcuni egli era per propria persona invitato , e il benefico invito de' suoi antenati non ammetteva contesa . Per altri speciali titoli gli si dovevano degli altri beni formanti la miglior

parte del retaggio paterno. Or seguita la morte di Pietro-Gaetano, D. Alberico insiem. cogli altri fratelli visse più anni in dolce e placida armonia. Nell'anno 1777. convenendo D. Alberico, che si determinasse ciò che gli era dovuto qual erede usufruttuario del zio D. Pascale, fu indotto dal suo fratello D. Giambattista, uomo quanto altri mai sagace ed avveduto, a stipulare uno strumento, in cui si convenne a tal modo: Si obbligò D. Giambattista di somministrare a D. Alberico annui ducati 74. 50. in soddisfazione e compenso dell'usufrutto lasciatogli da D. Pascale: e tale era la vera idea del contratto, che D. Alberico intendeva stipulare. Ma la scaltra diligenza di D. Giambattista fece, che s'intrudessero nello strumento alcune espressioni contrarie alle genuine vedute di D. Alberico. E traendo ora D. Giambattista tali espressioni ad equivoco, crede che esse gli somministrino un'aria di difesa. Egli non essendo fornito di altre ragioni vevoli a contrapporre al fratello, a quelle ricorre per adornare, come può meglio le sue allegazioni. D. Alberico non però, in qualunque modo, il contratto si consideri, qualunque interpretazion se gli dia,

lo

lo riconosce per se oltremodo lesivo, e meritevole di riforma. Egli propone in questo aspetto ed in questi termini la sua difesa. Il contratto del 1777. o si considera come una division di beni, ed allora per la gran disproporzione, che esso contiene, la legge permette che si rettifichi; o si considera in aspetto di transazione, come all' avversario piace chiamarla, ed in tal caso, la lesion che vi si ravvisa, esibisce sicura pruova della mancanza di quella buona fede, che sola può dar la vita a' contratti. Esaminando e valutando i dritti e beni miei, si converrà meco, dice D. Alberico, che la transazione mi tolse con esorbitanza ciò che mi era indubitatamente dovuto. Questa posizione di D. Alberico per ben dilucidarsi e mettersi nel suo vero punto di veduta esige, che si espongano con precisione i dritti a lui spettanti su i beni rimasti nella eredità paterna. Noi l' esporremo distintamente, ed ove ci verrà destro, rileveremo qual sia la ragion particolare di D. Alberico Ruggiero, secondo che la diversa indole di tali beni comporta. Dagli esami particolari trarremo poi la somma e il risultato delle sue ragioni: indi par-

gonando e misurando tali dritti con quel che gli si attribuì, dimostreremo la nullità della presunta transazione. Questa è la miglior opera che potremo rendere al nostro cliente.

*Testamento di D. Alberico il
vecchio.*

D Alberico Ruggieri menò in moglie D. Camilla Famiglietti, che gli recò in dote duc. 1200 (1). Da tal matrimonio nacquero cinque figli maschi, cioè Pietro, Andrea, Genaro, Francesco e Giambattista, e due femine Chiara e Maddalena. Pietro ed Andrea (2) amarono farsi sacerdoti. Ad entrambi fu costituito il sacro patrimonio. Quello di D. Pietro consistè ne' seguenti disegnati beni: Un podere ora denominato la Fajenzera, dove si dice

(1) Fol. 362. strumento della ricezione.

(2) Non è a notizia del giovane D. Alberico quali fossero i beni donati a D. Andrea.

dice *campo di fiume* : un territorio seminatorio con alcuni alberi nel luogo detto *Federici*: cinque capitali , che formavano l'importo di ducati 961 ; li quali capitali , furono poi convertiti nell' acquisto del territorio detto lo *Nocelteto* , o *Fontana tetta* : E questi beni su de' quali era costituito il sacro patrimonio, furon donati allo stesso D. Pietro a titolo di donazione irrevocabil tra' vivi (3).

Vicino a morire D. Alberico istituì eredi i suoi figli egualmente (4) . Egli animato dal comun voto di conservare i beni nella famiglia , credette mezzo adattato a questa sua idea soggiugnere la seguente disposizione : *Con condizione che morendo alcuni di essi (eredi istituiti) senza figli legittimi e naturali , uno succeda all' altro , e l' altro all' uno , loro eredi e successori* (5) .

Dichiarò il testatorè ferme e stabili le due don-
na-

(3) Fol. 366.

(4) Il suo testamento fu stipulato a 4. di aprile del 1696. per notar Murena.

(5) Fol. 352. a 355.

nazioni, che a titolo di sacro patrimonio aveva fatte a' due suoi figli sacerdoti D. Andrea, e D. Pietro. Volle che i beni donati stassero in luogo delle loro porzioni. Permise a D. Pietro di poterne disporre; ma non volle altrettanto, riguardo al quale prescrisse, per D. Andrea che la sua donazione s' intendessè a vita, e che dopo la sua morte ricadesse agli altri fratelli. Indi soggiunse le seguenti parole esprimenti vie meglio la intenzion sua: *accid li beni si conservino in infinitum nella mia famiglia* (6). E con tal testamento morì.

Avvenimenti posteriori alla morte di D. Alberico.

A D. Alberico sopravvissero tutti i suoi figli maschi e femine. Indi a non molto trapassò Gennaro che era uno di essi. Egli lasciò soltanto i beni pervenutigli dal padre, ne

(6) *Fol.* 353.

ne' quali in virtù della sostituzione, succedettero i fratelli D. Giambattista, D. Francesco, D. Andrea, e D. Pietro.

D. Francesco nel mese di aprile del 1708. menò in moglie D. Orsola Colucci. La dote, che gli pervenne da tal matrimonio, fu di ducati 1500. (7).

La contrazione di tale matrimonio fu accompagnata da alcuni fatti interessanti che l' uopo della difesa esige, che si rilevino accuratamente. D. Pietro già donatario del padre, concorrendo al matrimonio del fratello in grazia di tal matrimonio, nello stesso giorno donò a' figli nascituri da lui, ducati 1500., i quali permise detrarsi dalla masseria sua patrimoniale denominata *Fainzera*. (8) o sia *campo di fiume* (9).

Similmente l' altro fratello D. Andrea, donò nello stesso tempo a' figli nascituri da D. Fran-

ce-

(7) *Fol.* 365. strumento di ricezione.

(8) *Fol.* 364. *fide.*

(9) Si conferma e si enunzia nel testamento *fol.* 356. *at.*

cesco tutti i suoi beni presenti , e dritti , ed azioni (10).

Da questo matrimonio due figli maschi D. Pietro-Gaetano e D. Pasquale.

Nell'anno 1746. D. Francesco fece testamento . La sua disposizione fu congegnata a tal modo . Istituì eredi i suoi due figli D. Pietro-Gaetano e D. Pasquale . Confermò la sostituzione fatta dal padre , la quale estese , e volle che comprendesse anche i suoi propri beni (11).

D. Pietro che divenne Arciprete fece il suo testamento . Ratificò con esso la donazione che avea fatta a' figli di D. Francesco , che erano D. Pietro-Gaetano , e D. Pasquale , i quali furono similmente da lui istituiti eredi in parti eguali (12).

Nell'anno 1746. D. Andrèa donò irrevocabilmente tra' vivi al suo nipote D. Pietro Gaetano , ed a' figli maschi da lui nati e nascituri

(10)

(11) *Fol.* 349.

(12) *Fol.* 356. a 358.

ri alcune case site nel luogo detto lo mercato, che eran di suo particolare acquisto (13). Nel 1751. D. Andrea morì *ab intestato*, lasciò sopravviventi i due suoi nipoti D. Pietro-Gaetano, e D. Pasquale, a' quali ricaddero tutte le legitime de' loro zii, che s'erano riunite in Andrea zio l'ultimo che morì.

Conseguenze di questi fatti.

IL risultato delle cose finora esposte, e che da sicuri documenti si contestano ci accerta delle seguenti verità. D. Pietro-Gaetano e D. Pasquale Ruggieri furono i soli individui della famiglia, in cui si riunirono i beni tutti lasciati da D. Alberico Ruggieri ed al vincolo della sostituzione da lui sommessi. D. Pietro Gaetano e D. Pasquale vi erano egualmente invitati. Similmente nelle persone loro si unirono i beni soggetti dal comun padre D. Francesco alla sostituzione. Nelle persone loro si u-

(13) Fol. 368. a 370.

nirone le legittime libere spettanti a' loro zii sulla eredità di D. Alberico il vecchi. Dunque giusta e natural conseguenza ella è, che tutti e due vi ebbero dritto e porzione eguale. II. I beni compresi nella donazione fatta da D. Pietro Ruggieri da suo padre D. Alberico, e quelli che ridonò a contemplazione di matrimonio a Pietro, e Pasquale, come figli del fratello Francesco, e quelli, che alli stessi lasciò in testamento, egualmente si acquistaron da D. Pietro-Gaetano e da D. Pasquale. III. Essi succedettero egualmente alla madre Orsola Colucci, che ebbe in dote ducati 1500. IV. Con simil ragione essi ebbero sulle doti di D. Camilla Famiglietti loro ava in ducati 1200. V. Dritto particolare di D. Pietro-Gaetano fu l'acquisto delle case del mercato, in vigore della donazione fattagli dal D. Andrea. Tal donazione non però fu, secondo che si è veduto di sopra, diretta ancora al vantaggio de' figli. Dunque all' infuori di dette case, a D. Pasquale Ruggieri spettava dritto e porzione eguale sui beni dell' avo, e dell' ava, su i beni de' zii e del padre, e sulle doti materne eziandio.

Ecco lucidamente chiariti e dimostrati i dritti
ap-

appartenenti a D. Pasquale Ruggieri. Questa dimostrazione ci condurrà alla conoscenza di ciò che appartiene a D. Alberico il giovane, che è la parte più interessante delle discussioni, che ci proponiam di fare.

Testamento di D. Pasquale Ruggieri.

D. Francesco Ruggieri ebbe due figli, D. Pietro Gaetano e D. Pasquale. D. Pietro-Gaetano ebbe in moglie D. Vittoria Gliugliari, che gli recò la dote di ducati 2200, che si fece cauta con ispezialità nella masseria denominata S. Gregorio. Ne' capitoli matrimoniali intervenne Pietro-Giacomo Gliugliari padre di Vittoria, che promise anche in dote la sua futura successione. Da tal matrimonio furono procreati più figli, cioè D. Alberico, D. Giambattista, D. Pietro Giacomo e D. Francesco Ruggieri.

Nell'anno 1764. D. Pasquale Ruggieri col suo testamento dispose a tal modo de' beni suoi. Istituì erede nell'usufrutto della sua eredità il fratello D. Pietro Gaetano. Lasciò erede proprietario D. Alberico figlio primogenito di D.

D. Pietro Gaetano . Gl' impose l'obbligo di restituire dopo sua morte i beni a colui, che nella discendenza di D. Pietro Gaetano facesse figura di primogenito . Dispose di più, che si fondasse una cappellania su di alcuni crediti da lui designati ascendenti alla somma di ducati 300 . Invitonne al godimento lo stesso D. Alberico, al quale ingiunse il peso di celebrare certo numero di messe (14) . Questa è la somma del testamento di D. Pasquale Ruggieri . Qual dritto quindi derivi a D. Alberico , sarà, a luogo opportuno, nostra special cura dilucidarlo .

Mancato di vita D. Pasquale , s'immise nel possesso de' suoi beni D. Pietro Gaetano suo erede usufruttuario ~~.....~~ al volere del testatore in quanto alla fondazion della cappellania . Alterò il tenore della sua disposizione in quanto che volle fondarla sulle case *al mercato*, e non già su i crediti, e sul contante che dal testatore a quest' oggetto erano
sta-

(14) Fol. 39. e 40.

stati disegnati (15), e che confessò avere trovati esistenti, sebbene in ducati 250.

*Dritto di D. Alberico sulla cappellania
ordinata da D. Pasquale suo
Zio.*

D Pasquale Ruggieri avea destinati per fondo della cappellania alcuni disegnati crediti. D. Pietro Gaetano non si prese la cura di adempiere con esattezza ciò che il volere del fratello esigea. Egli surrogò le case del mercato. Questo fatto che in apparenza sembra che salvì la volontà del testatore, in realtà la sovverte. Questo fatto contiene doppio pregiudizio arrecato a D. Alberico, il che andremo brevemente divisando.

D. Pasquale avea ordinato che la cappellania si fondasse sul contante, e su i crediti. Questa volontà così precisa, l'erede non potea,
B nè

(15) *Fol. 39. e 41.*

nè doveva alterarla. E' nota su tal proposito la teoria del dritto romano, e la distinzione dal legato tassativo e dimostrativo. Tassativo è, quando determinandosi un corpo speciale per la esecuzione del legato, questa determinazione forma la essenza e la sostanza dello stesso legato, in tanto che mancando la esistenza del corpo disegnato, il legato più non sussiste. Dimostrativo egli è, sempre quando il legato prima si specifica, ed ha l'esser suo, e di poi si addita il corpo per la di lui esecuzione. Rilevanti sono le differenze, che tra l'una e l'altra specie di legati serbar si debbono, ed accuratamente distinguere. La principale è, che nel legato tassativo, l'erede non può nè deve surrogare altro corpo ereditario pel suo adempimento. Nel legato dimostrativo avviene il contrario. Ancorchè manchi il corpo dal testator disegnato, egli deve supplirlo su di altri corpi ereditarij.

A distinguere l'una dall'altra specie di fatti legati, i nostri scrittori somministrano varie regole dirette a fissarne la vera idea. Tutti non però convengono nel recarne la seguente caratteristica. Allorchè nello stesso filo d'idee

eodem contextu il testatore congiunge il legato alla di lui esecuzione, il legato sarà tassativo. Laddove poi con distinta e separata espressione s'individua il legato, e il corpo addetto al suo adempimento, il legato sarà dimostrativo. Questa teoria con somma nettezza a noi dilucida Giuseppe de Rosa: *Quoties testator una eademque oratione, qua unico verbo regitur, & quantitatem legatam, & corpus unde solvi velit, complectitur, taxative legasse dicendus est, ut puta cum dixit, lego centum de fructibus talis rei; secus vero si separata oratione corpus solutioni adiiciat, tunc enim demonstrasse potius videtur, unde solvi debeat* (16). Questa distinzione risulta a chiaro lume da due splendidi luoghi delle pandette (17), che sono il limpido fonte, da cui sen trae la evidenza. Su tali idee i nostri dottori hanno adottata la inconcussa dottrina, che ove il legato è tassativo, allora *inheret* alla cosa stessa,

B 2

sa,

(16) *Consultat. LXI. num. 2.*

(17) *L. 8. §. si quis ita D. de legat. 2., & l. 99. D. de leg. 1.*

sa, e senza quella manca dell'esser suo costitutivo. Soggiunge coerentemente a ciò lo stesso giudizioso scrittore: *Et hæc est differentia inter legatum demonstrativum & taxativum, nam in legato demonstrativo, heres ipse principaliter obligatur; at in legato taxativo res ipsa est, quæ pro legato principaliter obligatur, & super eo jus quoddam reale ipsi inhiærens inducitur... inde fit, ut si res ipsa pereat, legatum ipsum etiam extinguatur* (18).

Queste idee sono molte acconce a determinare la vera indole della cappellania ingiunta da D. Pasquale Ruggiero. Egli individuò i crediti e il contante su de' quali era intenzion sua di eriggerla. A quelli limitatamente si restrinse. Egli nello stetto filo d' idee espresso *unica eademque oratione* disegnò la cappellania e i crediti. Dunque a veder chiaro, il legato fu tassativo. Quindi D. Pietro-Gaetano non poteva su di altri beni fondarla. E se il fece, egli operò inutilmente. La controvenzione alla volontà del testatore non deve esser di danno a
D.

(18) *Consultat. LXI. num. 10. & 11,*

D. Alberico , che era invitato al godimento della cappellania . *Non potest alii per alium iniqua conditio inferri* . Dunque è ben giusto , che D. Alberico detragga dall' eredità paterna quel fondo di cappellania , a cui egli è da D. Pasquale invitato .

Inoltre non è da tacere , che l' arbitrario atto della surroga fatta da D. Pietro-Gaetano Ruggieri sul fondo della cappellania , anche per altra considerazione non può reggere legalmente . Le case del mercato furon donate a D. Pietro-Gaetano Ruggieri , e a' di lui figli nascituri . Dunque D. Alberico vi era , come vi è , chiamato colla qualità della filiazione *ex propria persona* . D' onde si raccoglie , che D. Pietro-Gaetano non potea imporre peso veruno in pregiudizio di coloro , che riconoscono il dritto di goderne per volontà del donante . Dalle cose dimostrate è ben dedotto , che D. Pietro-Gaetano Ruggieri nel surrogare le case del mercato alla fondazion della cappellania , operò inutilmente . Essendo il legato tassativo , egli dovea eseguirlo ne' ristretti termini suoi , e su i crediti , e su' l' contante dal testatore disegnati . Dunque D. Alberico , che è invitato a goder della cappellania , non dee rico-

noscere la surroga fatta su le case del mercato, anche perchè esso è altronde invitato a goderne. Quindi i beni liberi di D. Pietro Gaetano saran tenuti per la costituzione del capitale de' ducati 300. disegnati del testatore per fondo della cappellania sudetta.

*Testamento di Pietro-Gaetano
Ruggieri.*

D. Pietro Gaetano Ruggieri fratello di Pasquale ebbe in moglie Vittoria Gliugliari. Fu promessa la dote in ducati 2200., la quale si fece cauta con ispezieltà sulla masseria denominata S. Gregorio. Negli stessi capitoli matrimoniali si promise anche in dote la futura successione di Pietro Giacomo Gliugliari, diretta a' figli di D. Maria Vittoria, e il patto fu concepito a tal modo: *dichiarandosi con patto espresso, e non altrimenti, che la futura successione sia a favore de' figli legittimi di D. Maria Vittoria, che saranno superstiti al diluè padre.* L'avvenimento della morte del dotante Pietro Giacomo Gliugliari recò il vantaggio di ducati 2000., e rotti che si acquistaron di poi

poi da legittimi conjugi D. Pietro Gaetano , e D. Maria Vittoria , figlia , ed erede uso fruttuaria (19) *ex testamento* di detto D. Pietro Giacomo .

D. Pietro Gaetano procreò con D. Vittoria Gliagliari sua moglie D. Alberico , D. Gio: Battista , Pietro Giacomo , e Francesco Ruggieri. D. Alberico avviato allo stato chiesastico , ebbe donati dal padre a titolo di patrimonio sagro dieci moggi di territorio distaccati dalla masseria denominata S. Gregorio .

Nell'anno 1776. D. Pietro Gaetano fece testamento . Rivolgendo ogni sua cura a pro di D. Gio: Battista , lo istituì suo erede universale , lasciando la sola legittima agli altri suoi figli D. Alberico , D. Pietro Giacomo , e D. Francesco . Ordinò di più , che volendo costoro convivere coll' erede universale , questi soggiacesse al peso di somministrar loro gli alimenti .

A Pietro Gaetano sopravvissero tutti i suoi figli. Ma non guari dopo avvenne la morte di Pie-

B 4 tro

(19) *Fol.* 293.

tro Giacomo Ruggieri, senza disposizione veruna. D. Alberico fu uno degli eredi in quarta porzione, giacchè le tre porzioni rimanenti competono agli altri due fratelli, e alla madre (20).

Risultata .

MEssi in tal lume i fatti finora esposti , noi possiamo con accerto maggiore raccogliere quali sono i dritti, che convengono a D. Alberico su i beni di sua casa . Noi li distingueremo particolarmente , acciocchè , tolta ogni confusione , si ravvisino nel loro punto di veduta,

Dritti

(20) *Fol. 65.*

*Dritto di D. Alberico su i beni
soggetti.*

Nella casa Ruggieri, secondocchè di sopra abbiain veduto, esistono due fedecommes-
si, cioè quello istituito da Alberico il vecchio,
e l'altro stabilito da Francesco suo figlio, il
quale mentre riconobbe il fedecommeso isti-
tuito dal padre, volle, che avesse avuto vita
perenne, e perpetua durata tra' suoi eredi e
successori (21).

Consultando il testamento di D. Alberico, e di
D.

(21) Le parole della disposizione di Fran-
cesco sono le seguenti. *Confermando con tal te-
stamento tutto quello, che sta disposto, ed or-
dinato dal quondam Alberico Ruggieri mio pa-
dre, quanto a tutto l'altro, che in detto testa-
mento si contiene, e voglio, ordino, e coman-
do, che detta sostituzione fatta, tanto da detto
D. Alberico mio padre, quanto da me predetto
testatore, che sia inviolabilmente osservata. Fol.
349.*

D. Francesco, ad evidenza sen trae la perpetua durata della sostituzione vicendevole ordinata da loro a favore de' discendenti maschi della famiglia. Il sentimento letterale è così lucido da se medesimo, che rende inutile, ed oziosa ogni nostra legal discussione. Per effetto dunque di tali fedecomessi a D. Alberico Ruggieri il giovine nasce un dritto su la terza parte de' beni soggetti al vincolo delle sostituzioni ordinate da D. Alberico il vecchio, e da D. Francesco Ruggieri, perche tre sono i figli superstiti di D. Pietro-Gaetano.

Dritto di D. Alberico su i beni liberi.

D Alberico Ruggieri il vecchio nello statuire il fedecomesso tra' figli, non lasciò loro salva la intera legittima. Or se la legge non permette, che la legittima dovuta a' figli sia suscettibile di gravami, se ogni disposizione paterna su di essa niente opera, e nulla vale, ne siegue, che tutti i figli di D. Alberico Ruggieri potean detrarre le intere

tere loro legittime dal fedecommesso universale dal padre costituito. Queste detrazioni, che competevano a' figli di D. Alberico il vecchio furon trasmesse per metà a D. Pasquale Ruggieri, di cui è erede D. Alberico, che oggi è in giudizio. Dunque a D. Alberico conviene il dritto di tali detrazioni del pari, che conveniva a D. Pasquale suo zio.

Di più: D. Pietro Ruggieri l'Arciprete figlio di D. Alberico il vecchio costituì alle sue due sorelle, Maddalena, e Chiara la dote nell'atto, che fecero profession religiosa. Egli ne riscosse una rinunzia a suo favore (22). Questa rinunzia fa nascere a favor di D. Pietro il dritto di potere a nome delle sorelle rinuncianti, detrarre da' beni paterni una porzione, che uguaglia le due loro rispettive legittime, non potendo il loro paragio, o la dote *ingressarum*, essere minore di tal quantità. D. Pietro l'Arciprete istituì erede per metà D. Pasquale suo nipote. D. Alberico il giovane è succeduto a D. Pasquale.

Dun-

Dunque D. Alberico il giovine può detrarre dalla eredità di D. Alberico il vecchio, la metà delle legittime spettanti alle dilui figlie, Maddalena, e Chiara.

D. Andrea Ruggieri donò alcune case site al mercato di suo particolare acquisto a D. Pietro-Gaetano suo nipote. In tal donazione furono, secondochè si è veduto di sopra, contemplati anche i figli. Uno di costoro è D. Alberico, che oggi è in giudizio. Dunque pe' l benefico invito del donante, egli vi ha su la terza parte un dritto nitido e sicuro.

In vigor del testamento di D. Pasquale Ruggieri, a D. Alberico spettano tutti i di lui beni. Da ciò deriva, che tutto quello, che sopra abbiám dimostrato appartenere a favor di D. Pasquale, lo stesso per necessità di legge dobbiam conchiudere, che compete a D. Alberico. Tali dritti sono I. La metà de' beni compresi nella donazione fatta da D. Pietro Ruggieri l' Arciprete, perchè diretta a' figli di D. Francesco, di cui uno fu D. Pasquale Ruggieri da suo padre Alberico, e i beni che ridonò lo stesso D. Pietro, e di più la metà nelle legittime spettantino a' figli di Alberico e zii di Pasquale, e l' altra metà a Pietro-

- tro-Gaetano fratello di Pasquale. II. E la metà di tutti gli altri beni suoi a tenore del testamento di detto D. Pietro l' Arciprete. III. La metà delle doti di D. Camilla Famiglietti in ducati 1200. (23). IV. La metà de' ducati 1500. dotali di Orsola Colucci.
- V. Tra' dritti particolari di D. Alberico è da contarsi altresì il frutto della Cappellania de' ducati 300, al di cui godimento fu nettamente chiamato nel testamento di D. Pasquale suo zio.
- VI. A D. Alberico compete eziandio indubitatamente il dritto della legittima su i beni paterni liberi. VI. Dieci tomoli del territorio detto s. Gregorio, staccate per patrimonio sagra, costituitoli dal padre. VIII. La quarta nelli beni liberi del defonto fratello D. Pietro Giacomo.

Esau

(23)

Esame del legato degli alimenti.

D. Pietro-Gaetano Ruggieri, dopo avere lasciata la legittima a D. Alberico, impose al fratello D. Gio: Battista di somministrargli li alimenti, ove però fusse piaciuto a D. Alberico coabitare col fratello. Il genio bizzarro, e l'indole diversa di D. Gio: Battista opposta alle placide idee della pace, e della quiete, non han permesso a D. Alberico coabitare col fratello. Egli però si crede autorizzato a dimandar gli alimenti. Esso è persuaso, che la condizione imposta, non abbia efficacia niuna di escluderlo dagli alimenti.

La società d'uom ~~comunitaria~~ esser unita soltanto dal ~~vincolo~~ dell'amore, che li stringa vicendevolmente. Or *si nihil est amore liberius*, se i dolci legami dell'amicizia sono soltanto figli della scelta, ne nasce la natural conseguenza, che dove entra necessità imposta, manca quel legame d'amicizia, che consocia, e rende dolce il conversare, e convivere con altri,

Ponendo occhio la legge alle mosse del cuor dell'uomo, e prevedendo i sinistri effetti, che pro-

produce la necessità di conviver con altri a malincuore, ha dichiarato vana, ed oziosa quella condizione, che prescriva una necessaria società tra due. Questa condizione, come produttrice, e radice feconda, onde germinano mali, ed infelicità, si tolgono da legati, e si dichiarano oziose. Con sensata ragione, e con molta prudenza civile il gran Papiniano non ebbe conto di quella condizione, onde s'intendea astringere il legatario a dover soggiornare in una designata Città. *Titio centum relicta sunt, ita ut a monumento meo non recedat, vel uti in illa Civitate domicilium habeat, potest dici non esse locum cautionis, per quam jus libertatis infringitur.* (24). Su tali massime di ragione comune il sensato Balduino così ragiona. *Conditio, quæ hominem ingenuum certo loco morari, nec ab eo discedere patitur, quia otiose infringit jus libertatis remittitur.* (25). Non vale dunque quella condizione, con cui si obbliga il legatario, o a dimorare ove a lui non piac-

(24) L. 71. §. 2. D. de C. & D.

(25) Balduinus de Jurispr. Mutian.

piaccia , o a convivere con persona , verso cui non abbia quella dolce tendenza , che forma il legame della società . Se ciò è vero , come par dimostrato , D. Alberico ha un dritto deciso di riscuotere dal fratello gli alimenti lasciategli dal padre . La legge direttrice della volontà de' testatori , lo dispensa da quella condizione , che lo induce a viver con colui , che non ha mostrato con se , senso di umanità , di beneficenza , e di gratitudine .

*Dimostrazione prima della nullità
della transazione .*

E' Indubitato principio di dritto , che la transazione cader non può , se non su di cosa dubbia , ed incerta , intanto , che mancando l'incertezza della cosa , su di cui si transigge , manca alla transazione saldezza , e fondamento , che la sostenga . Le transazioni , come diffinisce Ulpiano , esiggon , che i contraenti avendo in veduta il dubbio evento di una lite , il di cui esito può riuscire ad entrambi funesto , condiscendano a cedere vicendevolmente una parte de' dritti loro . *Qui tran-*

transigit, quasi de re dubia, & lite incerta, neque finita transigit (26). Or se la dubbietà di una lite, la incertezza d'un dritto esposto a disputa, ed a ragionevol contrasto, forma il sostegno della transazione, qual fia mai il valore del contratto stipolato tra D. Alberico Ruggieri, e suo fratello D. Gio: Battista? D. Alberico rappresentava su i beni rinvenuti nella eredità paterna, dritti tanto certi, e sicuri, che non poteano soggiacere a disputa alcuna. Pubbliche scritture, fatti contestati, e non messi in dubbio, erano le lucide pruove, che giustificavano le ragioni di D. Alberico. Ciò posto, ~~ov'era mai quella dubbietà~~, quell'incerto evento d'una lite, il di cui timore poteva essere la giusta causa produttrice d'una transazione?

A D. Alberico, secondo che insinua il testamento di D. Pasquale, convenivano i dritti nascenti dalla sostituzione di D. Francesco, e di D. Alberico seniore. Egli qual erede di detto D. Pasquale, era subentrato nelle sue

C

ra-

(26) *L. 1. D. de pactis, & transact.*

ragioni. In conseguenza tutto ciò, che a D. Pasquale si apparteneva, a lui si era trasfuso. Or se a D. Pasquale conveniva il dritto sulle doti della madre, e dell'ava, sulla metà de' beni de' zii, e le detrazioni delle legitime, potea mai contendersi, che tutte queste ragioni, e questi dritti competevano a D. Alberico, qual erede da lui istituito? Nessun dubbio su di tal lucido fatto sorgere potea, e se mai avesse potuto nascere, si potea dileguare di leggieri su la semplice veduta del di lui testamento. Egualmente sicure e da lucidi documenti contestate erano le altre ragioni di D. Alberico. Dove era dunque quel dubbio, quell'incerto ~~avere di lite~~, che si proposero i transattanti? ~~Il dubbio non~~ vi fu mai. ~~Se ciò è vero~~, come par sicuro che sia, sembra natural conseguenza, che la transazione non valse, come mancante di quell'appoggio legale, e di quel carattere speciale, di cui dee andare fornita (27).

Se:

(27) *Transactio refertur ad litem, vel nego-*
go.

Seconda dimostrazione.

LA transazione è nulla ancora , se si rimira in altro aspetto . Ella è annoverata tra' contratti di buona fede , i quali tutti rescindonsi per la lesione . Qual conto dobbiam dunque tenere del contratto del 1777 ? Consultandosene il tenore , si ravvisa men del terzo assegnato a D. Alberico , di quel che a lui era dovuto . *In bonæ fidei judiciis, quod inæqualiter factum esse constiterit, in melius reformabitur* (28). La fede sacrosanta de' contratti non sostiene una disuguaglianza così esorbitante in danno d'un de' transiggenti . Quindi , se la compra , e vendita si rescinde per la lesione , si risolve la locazione , e si rescinde

C 2

an-

gotium aliquod ambiguum, & quidem ait est ειρηνική συναλλαγή. Cujacius Paratitl. ad Cod. tit. de transact.

(28) L. 38. C. comm. utriusque Judic.

ancora l'assegnazion delle doti , non deve la transazione sommettersi a legge diversa . La natura stessa , di cui la giurisprudenza esprime le voci , ed autorizza i dettami , non permette , che si sostenga disuguaglianza cotanta , che produce uno svantaggio esorbitante ad una parte . Qualunque sia il favor delle transazioni , che si reputa mezzo assai adatto ad estinguere le liti , questo non si spinge mai tant' ¹⁷ oltre , che sostenga una disuguaglianza contraria alle mire , ed alle vedute de' contraenti . Se si volesse ella in tal caso autorizzare , ne seguirebbe , che il contratto diverrà il sostegno della iniquità , e della ingiustizia . Il fine , e l'idea de' contraenti rimarrebbero sovvertiti . Chi transigge vuole , ch' i suoi dritti restino salvi . Colla transazione intende custodirli , e procurarli saldezza , e stabilità . Prevedendo non però tra le contingenze possibili i funesti effetti del dubbio d' una lite , concorre a cederne una porzione equivalente a tal dubbio , e adatta a compensarlo . Or quando da ciò segua una ineguaglianza , ed una lesione smoderata , potrà mai ciò associarsi col volere de' contraenti ? D. Alberico dee rimirar-

rare a mal'in cuore , possessor delle sue robe colui , che seppe con bei modi torglieli di mano ?

At Humanum est , æquo , & bono convenit , è voce del natural dovere , che si tolga quella ineguaglianza , che si allontana dall' intenzione de' transiggenti , e distrugge la natura del contratto medesimo . Gravi ragioni c' inducono a dire così .

Tra le múltiplici pruove dimostrative della nullità della transazione , per cagion della lesione , v' è quella nascente da chiari , e precisi stabilimenti di dritto , che la contestano : *Sane si lesa es immodice , liberatione sollemniter per novationem tributa , non de dolo propter paternam verecundiam , sed in factum actio tibi tribuenda est* (29) . Nella specie della legge allegata , si dichiarò giusta e ragionevole la domanda di quella figlia , la quale avea chiesto richiamarsi da una transazione per se esorbitante , e lesiva . Questo fatto fè ravvisare coi

C 3

ca-

(29) *L. V. C. de dolo .*

caratteri dell'evidenza il dolo , e la frode , che avea dato luogo al contratto , e lo rendea inoperoso . Questo applaudito sistema legale nascente dal seno della natura , è acclamato costantemente , e forma la voce costante de' nostri Forensi . Poche testimonianze in cosa da se chiara , qui adduco per comprovarlo . Mi valgo principalmente del Cardinal de Luca , che tra tutt' i Forensi è il più ragionante , e sensato . *Cum eadem distinctione (an scilicet admittenda lesio in contractu transactionis), inter lesionem enormem , & enormissimam , ut primo casu intret rescissio , cum optione ejus , contra quem intentetur , vel restituendi , vel supplendi justum pretium cum lucro fructuum medii temporis ; in altera autem casu lesionis enormissimæ , ut puta redolentis dolum præsumptum intret nullitas adimens dictum optionis beneficium , obligatoria quoque ad restitutionem fructuum (30) .* Riflette però saggiamente il lodato scrittore , che la lesione devesi valutare , non già dal so-

lo

(30) *Disc. L. num. 13. de alienat.*

lo valore de' beni controvertiti, ma principalmente deesi aver riguardo al dubbio evento della lite, che si transigge, ed al dritto vincendevole de' contraenti. Il de Marinis, ch' è il più sincero scrittore nel rapportare le dottrine accolte, e stabilite nel Foro, sostiene, che sempre per la lesione la transazione si annulla, e va designando in quai casi, e per qual modo ciò possa aver luogo. *Consideratur autem lesio enormis seu enormissima, habito respectu ad dubium litis eventum, seu causæ, super qua transigitur. v. g. Attenta læsione enormissima, si transigens pro instituta actione acciperet decem, cum experti homines pro jure, seu actione illa communiter darent triginta.... & attenta læsione enormi, si transigens acciperet minus dimidia parte ejus quantitatis, quam experti homines pro jure adversarii darent (31).*

Or non può contendersi che la pruova della lesione sia sufficientissima a dimostrar la intenzion

C 4

(31) *De Marin. Resol. lib. II. cap. CCXXXIII. num. 10.*

zion di D. Alberico . Egli coi suoi articoli, e colle deposizioni molto vaevoli ha contestato al tribunale che la rendita della roba rimasta nella eredità paterna oltrepassava nel 1777 i ducati mille annui . Di questi assegnandone il terzo a D. Alberico (sebbene il suo dritto vada più in là) a lui spettano ducati 333. Paragonando tal summa a ciò che in vigor della transazione gli fu attribuito risulta indubitata la lesione più che enorme . La pruova per via di testimonj in questi casi è la più adatta , secondo Fabro , e questa deggiono i Tribunali far valere (32).

Premesse tali cose , egli è ben , che si esponga su quai principj la nullità della transazione rinvenga nel proposito nostro il suo soste-

ste.

(32) *Immodica lesio probari per instrumenta vix potest , per testes commode potest , non solum si de annuo reditu testificentur , sed etiam si alias rationes adferant ex loci , aut temporis , aliisque ejusmodi circumstantiis depromptas . Faber ad Cod. lib. IV. Tit. XXX. defin. 2.*

stegno. La lesione, enormissima, per avviso de' Dottori, è riconosciuta eguale al dolo, o cosa a quello somiglievole. La legge 36. ff. de verbor. oblig. e la leg. 5. de dolo, ci assicurano di tal verità. Quivi si fa menzione d'un dolo nascente dalla cosa medesima, e che trae seco il contratto, e dallo stesso traluce. *Ipsa res in se dolum habet*. Or quando mai si avvera il caso, in cui, *res ipsa habeat dolum*, se non che laddove lo svantaggio, e la inegualianza, ne appalesa i sicuri segnali? Questa e non altra è la immagine di quel dolo insito al contratto, che per comune avviso de' Dottori, è sicura conseguenza della lesione. *Quando quis enormissime leditur, re ipsa decipitur* (33). Or se D. Alberico fu enormissamente lesa, se quella transazione gli tolse il triplo di quel che a lui fu dato, se egli ne risentì svantaggio infinito per lo spoglio de' suoi dritti, potrai mai meritargli che si sostenga quella tran-

C 5

sa-

(33) *Mantica de tacitis, & ambig. lib. XXVI. tit. IX. num. 30.*

sazione , che porta l' impronta della mala fede , che la produsse ?

Egli è vero , che la sentenza di coloro , i quali sostennero esser nulla la transazione , ove una ineguaglianza somma v' intervenga , non andò esente da contraddizione . Furono de' scrittori , cui piacque contrario parere seguire . Eglino , facendo valere più di quanto conviene il favor della transazione , ch' è diretta ad estinguere le liti e produce la sociale armonia , credettero , che tal considerazione basti a garantirla . Essi credendo eguale la forza della transazione alla efficacia del giudicato , la dichiararono invincibile a fronte d' ogni ostacolo . Questo sentimento però , che fa aperta violenza alla umanità , non ebbe giammai accoglimento nel foro , e la contraria sentenza , come quella , che spira l' equo , e l' umano , ebbe un favor deciso presso i scrittori , e in tutti i tribunali (34) . Nè val molto quel che in
con-

(34) *De Franchis decis.* 159. n. 6. & 7.
Capecelatro decis. 149. *Anna ad singul.* 553.
Afflict. decis. 220.

contrario si adduce. Egli è vero che la transazione è uno strumento adatto a mantenere la pace, ma la legge stessa non lascia permettere, ch'ella diventi con istrano cambiamento, uno strumento d'iniquità, e di oppressioni (35). Quindi se ogni ineguaglianza ne' contratti di buona fede, deve rettificarsi, questa regola a noi proposta generalmente dee al pari aver luogo nella transazione, ch'anche nel ruolo de' contratti di buona fede va messa. Quindi il Gotofredo comentando la *cit. l. 5.* scrisse: *Ob immodicam lesionem transactio rescindi potest; Et ita lex. 2. cod. de rescind. vendit. pertinet ad transactionem.*

Premessa questa legal dimostrazione stabilita dalle leggi, ed autorizzata dal foro, abbiamo il dritto di ragionare, e conchiudere a tal modo

(35) *Nulla juris ratio, aut equitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos durioris interpretatione producamus ad severitatem. L. 25. D. de legibus.*

do. La lesione annulla, e rende inefficaci le transazioni. Essa è sicuro segnale, e fa ravvisare ad evidenza il dolo, e la frode, che hanno dato luogo al contratto. Di tal indole dobbiamo caratterizzare indispensabilmente il contratto interceduto tra D. Alberico, e D. Gio: Battista suo fratello. Esaminandone il tenore, somministrerà a noi questa idea. D. Gio: Battista ebbe in mira di vantaggiare i suoi soli interessi, e deteriorar la condizione del fratello, privandolo del godimento di quei beni, su di cui avea già pieno dritto acquistato. Giusta il calcolo da noi dianzi rilevato, risulta nel suo lume dimostrata la esorbitante lesione, che si arrecò a D. Alberico, e perchè ingannato dal fino accorgimento del fratello, e perchè male istruito de' dritti suoi. In fatti chi è quell' uomo fornito di buon senso, il quale si determini a cedere su di un patrimonio vasto, ed esteso, un dritto per se sicuro, e non suscettibile di contrasto, per un sì tenue, e meschino compenso? Non è questo un inganno evidente adornato col bel colorito d' una transazione? Come si può a giusta proporzion valutare l' annua rendita di ducati 74
col

col godimento di quei beni , che si appartenevano sicuramente a D. Alberico, e che producono il vantaggio d'annui duc. 300 (36)? Dunque da tutto ciò è ben dedotto, che il contratto fu nullo. E a dir vero esso è nullo, perchè la transazione non vale, ove ella cada su' dritti certi. Ed esso è nullo, perchè la lesione, che v' intervenne, dà sicuro argomento, e nitidi segnali del dolo, che vi concorse. D. Alberico dunque fornito di ragione tanto lucida, e tanto sicura, ha una giusta fiducia, che il Magistrato lo reintegri ne' dritti suoi.

Terza dimostrazione.

LA nullità del contratto interceduto tra D. Alberico, e D. Gio: Battista, non solo è il risultato di un' esame ragionevole, ma apparisce anche nitida, riguardandosi il solo este-

(36) Articoli di D. Alberico.

esteriore delle cose . Noi finora ne abbiamo fatto rilevare il vizio , rimirandolo in aspetto di transazione, giusta la idea dell' avversario . Ma la nullità deriva ancora , se vuolsi considerare come una division di beni . Tale infatti fu la vera indole del contratto , e tale a noi lo appalesa la genuina idea de' contraenti . Imperciocchè , se la transazione suppone il fervor d'una lite o il timore d'essa , nel tempo in cui si stipulò lo strumento , nè lite , nè lontano timore di essa affatto non traspariva . Dunque a mirar dritto quel contratto non deve meritare il nome di transazione .

Or se transazion non vi fu , noi non possiamo diversamente concepir quel contratto , se non che per una mera division di beni . D. Alberico , come erede di D. Pasquale Ruggieri avea ragione di domandare l' usufrutto de' beni da D. Pasquale rimasti . A determinare la quantità di tale usufrutto, fu diretto quello strumento . Tutta la rendita fu valutata per annui ducati 74; e di questa summa fu indotto D. Alberico a contentarsi in compenso dell' usufrutto medesimo . D. Gio: Battista però ,
che

che conosceva sicuramente ed in tutta la loro ampiezza i dritti di D. Alberico, non senza il più fino accorgimento volle intrudere nel contratto alcune parole, che indicavano essersi compresi anche i beni sommessi a sostituzioni dal bisavolo D. Alberico seniore, e dell'avo D. Francesco Ruggieri. Dicendo ciò che non si doveva, e dissimulando con affettato silenzio ciò che dirsi conveniva, tentò di sovvertire la genuina idea di D. Alberico che non intendea, se non che determinare ciò che a lui era dovuto qual erede usufruttuario di D. Pasquale.

Comunque però egli sia, qualunque interpretazione si adatti allo strumento, ella sempre conterrà una divisione di beni. Su tale idea veggiamo, a quali conseguenze siam guidati, analizzando lo strumento col lume de' principj del dritto.

Nella divisione de' beni è intenzion de' contraenti, che ciascun de' consocj riscuota ciò che gli appartiene in tutta la sua ampiezza. Questa intenzione de' contraenti, è espressa nella idea stessa del contratto, e la sua natura ne modella i sentimenti, e le voci. Se dunque ogn'

ogn' un de' consocj intende avere la sua quota, distruggendo questi limiti , non sarà più una giusta divisione . Ella si tramuterà in un' inganno , o in una violenza . Ella non si proporrà più un fine onesto , quale a' contratti di buona fede conviensi . Ove dunque vi trasparisca ineguaglianza , dovrà onninamente annientarsi , o rettificarsi .

Le leggi romane , che contengono le più gravi massime regolatrici de' contratti , e dell' azioni de' cittadini , hanno anche in ciò suggeriti i più saggi stabilimenti , che possan mai concepirsi . Per rescindere la divisione nel giudizio *familiae erciscundae* , o *communi dividundo* , non richieggono la lesione più della metà del giusto valore , come negli altri contratti è richiesto , ma richieggono soltanto , che vi traluca ineguaglianza qualunque . La legge 38. C. *comm. utrius. jud.* lo stabilì con precisione . *Majoribus. etiam per fraudem , vel dolum , vel perperam sine iudicio factis divisionibus , solet subveniri : quia in bona fidei iudiciis , quod inæqualiter factum esse constitit in melius reformabitur.* Perezio sensatamente comentando la detta legge , così scrive.

ve. Porro in divisione rescindenda non opus est lesione ultra dimidium, cum dicta lex minorem etiam inaequalitatem equitate Judicis corrigi velit.

Præterea in divisione exactior equalitas exigenda videtur, quam in contractibus. In illa quippe hoc unum spectatur, ut cuique sociorum sua pars juste attribuat. At in contractibus mutui commercii gratia institutis, cum liceat contrahentibus sese invicem in pretio aliquatenus decipere, majori lesione ad illos irritandos opus est.

Stabilite queste massime figlie dell' equità naturale, e della più pura ragion civile, chi non ravvisa meritevole di riforma quel contratto, in cui D. Alberico Ruggieri vide sotto colore d'una divisione tutta diretta a nuocerlo, il sacrificio de' suoi interessi? Se ogni ineguaglianza, benchè minore, la legge vuol che in tali casi si retriichi, è molto giusto, che si tolga, e si emendi quella disproporzione somma, che vi traluce a danno di D. Alberico.

Per eguale ragione la divisione fatta tra D. Francesco, e D. Giambattista Ruggieri, nulla vale e niun effetto produce contro D. Alberico.

Res

Res inter alios acta tertio nocere nequit. Se la legge vuole allontanata da' contratti la lesione tra due socii dividenti, molto meno la tollera quando ferisce un terzo, che alla divisione non assenti giammai.

Ciò posto D. Alberico a buona ragione si augura, che il S. C., senza tener conto della dolosa e lesiva transazione del 1777, lo reintegri ne' dritti suoi. Egli lo spera con quella dolce confidenza, che sogliono aver coloro, che chieggono cose oneste, e dalla legge protette.

Napoli li 7 di luglio del 1797.

Rocco Terracciani
Domenico Criteri

1514733